

Numero 00380/2023 e data 01/03/2023 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 febbraio 2023

### NUMERO AFFARE 00155/2023

#### OGGETTO:

Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per la pubblica amministrazione

Schema di regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 225, recante “*Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici*”

#### LA SEZIONE

Vista la nota a firma del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura con il quale è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Cabras;

Premesso:



1. Perviene alla Sezione, tramite nota protocollo MIC\_UDCM\_LEGISLATIVO 0003995-P in data 10/02/2023, a firma del Capo ufficio legislativo del Ministero della cultura, accompagnata da relazione ministeriale vistata dal Ministro, lo schema di regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 225, recante *“Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici”*, a firma del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministro per la pubblica amministrazione.

Alla relazione sono allegati: a) concerto del Ministro dell’economia e delle finanze; b) concerto del Ministro dell’università e della ricerca; c) concerto del Ministro della pubblica amministrazione; d) analisi tecnico-normativa (ATN); e) relazione tecnica (RT); f) richiesta di esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) vistata dal Capo Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri; g) nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è stato trasmesso al Ministero della cultura lo schema di regolamento munito del “Visto” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Lo schema di regolamento, da adottare a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che si sottopone al parere di questo Consiglio è volto a modificare il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante la disciplina della struttura e delle funzioni della Giunta storica nazionale e degli Istituti storici, strutturati in rete ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 419 del 1999. Il regolamento che si intende modificare rappresenta l’ultima espressione di una vicenda normativa risalente al 1883 quando, con il R.D. 25 novembre 1883, n. 1775, venne fondato l’Istituto storico italiano al fine di conferire unità e sistema alla pubblicazione delle fonti della storia nazionale, individuando un punto di riferimento per



ricercatori e studiosi italiani ed esteri. Nel 1934 l'Istituto si articolò nella Giunta centrale per gli studi storici e in una serie di Istituti (per la storia antica, per il medio evo, per l'età moderna e contemporanea, per la storia del risorgimento italiano). Seguirono altri interventi legislativi che affidarono la Giunta alla tutela dell'odierno Ministero della cultura. La Giunta divenne un ente nazionale di ricerca con il compito di coordinare la rete degli Istituti ed enti italiani di ricerca storica. Al pari degli Istituti, essa è dotata di un ordinamento autonomo e gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. Nel 1990 la competenza a nominare il presidente e i componenti della Giunta, fino a quel momento spettante al Presidente della Repubblica, fu attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'allora Ministro dei beni e delle attività culturali. Da ultimo, con il decreto legislativo 28 ottobre 1999, n. 419, disciplina di portata generale recante *“Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, è stato avviato un riordino che ha interessato la Giunta e l'intero sistema degli Istituti storici ed ha condotto all'unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti ad essa collegati e degli altri organismi dedicati alla storia nazionale. Il riordino è stato attuato, con regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1998, il ricordato d.P.R. n. 255 del 2005. La Giunta ha il compito di coordinare l'attività e la gestione di un sistema strutturato a rete che comprende, oltre agli Istituti prima menzionati, l'Istituto italiano di numismatica e la Domus Mazziniana.

3. Nella relazione trasmessa a questo Consiglio si chiarisce che lo schema di regolamento è volto a recepire la sentenza del T.A.R. per il Lazio del 4 febbraio 2015, n. 2106, che ha accolto, nel merito, le censure contenute nel ricorso n. 12106 del 2005 e, per l'effetto, ha annullato il regolamento n. 255 del 2005 *“nei limiti e nei termini di cui in motivazione”*. Lo schema di regolamento, come verrà chiarito in seguito, ha un contenuto più ampio di quello strettamente necessario a dare attuazione alla richiamata sentenza, della quale

appare comunque opportuno valutare preliminarmente la portata. I ricorrenti lamentavano come l'amministrazione non avesse, immotivatamente, recepito le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, il quale si era espresso per due volte, con i pareri dell'11 e del 25 luglio 2005, in via interlocutoria e, quindi, con il parere del 16 settembre 2005, licenziando positivamente il provvedimento, ma segnalando al contempo la necessità di adeguare il testo definitivo a taluni criteri di nomina degli organi dell'ente. In particolare, i ricorrenti evidenziavano come l'articolo 4 del d.P.R. n. 255 del 2005 prevedesse che soltanto due dei quattro esperti che compongono la Giunta centrale storica e soltanto due dei quattro membri che compongono il consiglio direttivo e di consulenza scientifica di ciascuno degli Istituti fossero nominati in base ad una scelta tra una terna di nomi, mentre gli altri membri dei suddetti organi e, soprattutto, i presidenti degli Istituti fossero nominati direttamente dal Ministro, senza alcuna garanzia di autonomia e di valore scientifico. In tal modo, a giudizio dei ricorrenti, si realizzava una evidente lesione dell'autonomia scientifica degli istituti storici, in contrasto con i criteri che avrebbero dovuto presiedere alla delegificazione. Veniva, inoltre, censurato il disposto dell'articolo 9 del regolamento in quanto, stabilendo che i membri degli organi della Giunta centrale e degli studi storici e degli istituti storici restassero in carica fino al 31 dicembre 2005, aveva provocato una decadenza immediata e generalizzata di tutti i membri in carica, senza garantire in alcun modo le esigenze di continuità dell'azione amministrativa. Il T.A.R. per il Lazio, nella ricordata sentenza, accoglieva entrambe le censure. Riguardo alla prima osservava come *“il legislatore, con il disciplinare le modalità di designazione dei componenti degli organi collegiali degli istituti e della Giunta individuando la possibilità per il Ministro di effettuare la nomina ed i quattro esperti nel consiglio di amministrazione della Giunta (art. 2) e degli altri componenti degli organi collegiali la cui nomina è attribuita al ministro recta via dal D.P.R. 11 novembre 2005, n. 255 (si veda in tal senso anche l'art. 8 del decreto) direttamente e senza neppure ricorrere ad una terna di candidati, ha finito con il violare il canone dell'autonomia scientifica celebrato nell'art.*



*33 Cost. Alla luce di tali considerazioni, sicuramente illegittime appaiono al Collegio le censurate norme del citato regolamento nella parte in cui attribuiscono direttamente al ministro la competenza ad effettuare la nomina dei componenti degli organi della Giunta e delle istituzioni senza che detta nomina avvenga sulla base di un meccanismo di designazione che veda direttamente coinvolto nella scelta il consiglio accademico sulla base di una proposta che provenga dal Ministro (ad esempio proponendo quest'ultimo una short list di aspiranti tra i quali individuare il nominato). Ad ogni modo la etero determinazione delle nomine effettuata dal potere esecutivo, per come prevista dalla normativa regolamentare, esautorando sostanzialmente l'organo di vertice dell'istituzione di cultura viola patentemente il principio di autogoverno del corpo docente, riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale (nella decisione più sopra richiamata) come elemento cardine dell'autonomia sancita dall'art. 33 Cost.*". In merito alla seconda censura osservava come, in assenza di ogni disciplina transitoria, fosse stato introdotto un "effetto ghigliottina", determinando la contestuale ed immediata decadenza di tutti i membri in carica il 31 dicembre 2005, data di entrata in vigore del regolamento. La pronuncia in esame annullava pertanto, in parte qua, gli articoli 4 e 9 del regolamento.

2. L'amministrazione dichiara avere predisposto lo schema di regolamento al fine di ottemperare al giudicato formatosi sulla predetta sentenza del T.A.R. del Lazio, che non veniva appellata nei termini di legge. Il provvedimento si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255), introduce una serie di novelle al d.P.R. 11 novembre 2005, n. 255. In particolare:

a) Il comma 1, lett. a), n. 1) sostituisce il primo periodo del comma 3 dell'articolo 2 al fine di vincolare il Ministro della cultura – che attualmente gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'articolo 4 che viene abrogato - a nominare il presidente della Giunta storica nazionale tra esperti di riconosciuta fama ovvero tra professori universitari ovvero tra studiosi che ricorrono presso istituti universitari o di ricerca stranieri una

posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito degli studi degli istituti della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della esperienza nell'organizzazione della ricerca, confermando la durata in carica per 5 anni rinnovabili una sola volta ed introducendo la previsione – alla stregua di quanto stabilito per le altre cariche presso gli istituti della rete - di decadenza dall'incarico qualora sopravvenga il collocamento in quiescenza;

b) il comma 1, lett. a), n. 2), sostituisce il comma 4 dell'articolo 2 al fine di vincolare il Ministro della cultura – che attualmente gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'articolo 4 che viene abrogato - a nominare i 4 esperti che compongono il consiglio di amministrazione della giunta storica nazionale nell'ambito di terne di candidati indicate congiuntamente, per ciascuna posizione, dal presidente e dai direttori degli istituti di rete scelti tra le medesime categorie richiamate alla lettera a). Inoltre, nel confermare la durata in carica per 5 anni rinnovabili una sola volta, si dispone che, alla cessazione dell'incarico, gli esperti possano essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della rete solo una volta decorsi 5 anni;

c) il comma 1, lett. b), n. 1), sostituisce il comma 4 dell'articolo 3 al fine di vincolare il Ministro della cultura - che attualmente gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'articolo 4 che viene abrogato - a nominare i direttori degli istituti storici nell'ambito di una terna di candidati indicati congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale tra le medesime categorie richiamate alle lettere a) e b).

d) il comma 1, lett. b), n. 2), sostituisce il comma 6 dell'articolo 3 al fine di vincolare il Ministro della cultura - che attualmente gode di una più ampia discrezionalità in materia ai sensi dell'articolo 4 che viene abrogato - a nominare i componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti storici divisi dal direttore nell'ambito di terne di candidati indicate,



per ciascuna posizione, dal consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale tra le medesime categorie richiamate alle lettere a), b) e c);

e) il comma 1, lett. b), n. 3), modifica il comma 9 dell'articolo 3 a fini di coordinamento con i commi 4 e 6. La disposizione vigente, con riferimento all'Istituto per la storia del risorgimento italiano e alla Domus Mazziniana consente deroghe in materia di definizione degli statuti e dei regolamenti di riorganizzazione e funzionamento, con riguardo alla composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, alla nomina del direttore e dei consiglieri e dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 4, comma 1, che viene ora abrogato e il cui oggetto è sostituito dai commi 4 e 6 dell'articolo 3;

f) il comma 1, lett. c), inserisce l'articolo 3-bis che disciplina la formazione delle terne tramite pubblicazione sul sito del Ministero della cultura di un apposito avviso per le manifestazioni di interesse da parte dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal regolamento;

g) il comma 1, lett. d), introduce quattro modifiche all'articolo 6 al fine di potenziare l'attività di coordinamento amministrativo svolta dalla Giunta storica nazionale, prevedendo che l'attuale coordinatore sia coadiuvato da tre funzionari amministrativi, scelti tra i dipendenti degli istituti di rete. Tal previsione viene giustificata con la necessità di *“realizzare concretamente”* il processo di riforma avviato con il richiamato d. lgs. n. 419 del 1999, tenendo conto che, come evidenziato dalla Corte dei conti, il d.P.R. n. 255 del 2005 assegna al consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale una funzione di coordinamento nei confronti di tutti gli Istituti del sistema strutturato a rete. E', in particolare, previsto che, quando non è possibile fare ricorso al personale in servizio presso gli istituti della rete, il coordinatore amministrativo e i tre funzionari sono individuati con procedure di comando o distacco;

h) il comma 1, lett. e), introduce l'articolo 6-bis che specifica la gratuità degli incarichi di presidente e di consigliere di amministrazione della Giunta storica nazionale, di direttore e di componente del consiglio direttivo e di consulenza



scientifici degli istituti di rete, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 2 (Disposizioni finanziarie), stabilisce, a decorrere dal 2023, la copertura finanziaria dell'articolo 6, comma 2-bis, inserito dallo schema di regolamento, che consente di individuare il coordinatore e tre funzionari amministrativi attraverso procedure di comando e distacco, prevedendo una spesa non superiore al limite di 200 mila euro. E', peraltro, previsto che dalle restanti attività di cui allo schema di regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'amministrazione vi provveda a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'articolo 3 (Disposizioni transitorie), reca disposizioni volte ad evitare, prevedendo una costituzione graduale dei vari organi, che si verifichi nuovamente il c.d. effetto ghigliottina determinato dall'articolo 9 del d.P.R. n. 255 del 2005 e censurato, come ricordato, dalla sentenza n. 2106 del 2015 del T.A.R. per il Lazio. In particolare, i membri degli organi della Giunta e degli Istituti restano in carica sino alla nomina dei nuovi organi, che avverrà entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, ad eccezione del Presidente, la cui nomina è disposta, da parte del Ministro della cultura, decorsi 30 giorni ed entro 60 giorni da detta data. Gli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta saranno quindi nominati dal Ministro nell'ambito di terne individuate dal Presidente (intanto nominato) e dai direttori degli Istituti della rete (ancora in carica). Si procederà, dunque, alla nomina dei direttori degli Istituti sulla base di terne di candidati presentate dal Presidente e dagli esperti (di nuova nomina) facenti parte del consiglio di amministrazione della Giunta. Infine, i membri dei consigli direttivi e di consulenza scientifica degli Istituti saranno scelti nell'ambito di terne

presentate dal consiglio di amministrazione della Giunta, la cui nuova composizione è stata nel frattempo completata.

L'articolo 4 (Abrogazioni), abroga l'articolo 4 (Nomine di competenza del Ministro per i beni e le attività culturali) del d.P.R. 11 novembre 2005, n. 255, che disciplina le attuali procedure di nomina.

Considerato:

1. Va preliminarmente rilevato il considerevole lasso di tempo intercorso tra la sentenza del T.A.R. del Lazio del 4 febbraio 2015, n. 2016, e la predisposizione dello schema di regolamento in esame. Tale ritardo si è determinato benché la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, oltre che, come già ricordato, in sede di espressione del parere sul d.P.R. n. 255 del 2005, anche nell'adunanza dell'8 febbraio 2010, in occasione del parere su di uno schema di regolamento di modifica di detto d.P.R. - non approvato in via definitiva in seguito a mutamenti del quadro normativo medio tempore intervenuti - avesse osservato come, *“sul piano generale e sostanziale”*, *“le criticità emerse con riguardo al testo del d.P.R. n. 255 del 2005 si possono ritenere in gran parte, ma non del tutto superate”*. Viene a riguardo da chiedersi per quali ragioni l'Amministrazione non sia stata in grado di intervenire in tempi più solleciti, ponendo fine ad una illegittimità puntualmente individuata dal giudice amministrativo e che costituisce per di più una manifesta violazione dell'articolo 33 della Costituzione.

2. Con lo schema di regolamento l'Amministrazione intende dare finalmente attuazione alla richiamata sentenza del T.A.R. del Lazio. Peraltro, come accennato, nel provvedimento sono contenute disposizioni non riconducibili a tale obiettivo. In particolare, all'art. 1, c. 1, lett. a), vengono individuate le categorie nell'ambito delle quali il Ministro della cultura deve nominare il Presidente della Giunta centrale per gli studi storici, nomina, come si è visto, non presa in considerazione dalla predetta sentenza. Si tratta di una disposizione volta ad uniformare, operando una scelta condivisibile, la platea nella quale va individuato il Presidente della Giunta a quella dalla quale

attingere per individuare i soggetti da nominare alle altre cariche previste dal d.P.R. n. 255 del 2005, platea che rispetto all'attuale risulta definita secondo una logica di più attento vaglio dei titoli accademici. Esulano dalle finalità di attuazione della sentenza in questione anche l'art. 1, c. 1, lett. d), che modifica in più punti l'articolo 6 del d.P.R. n. 55 del 2005 in materia di attività di coordinamento amministrativo svolta dalla Giunta nazionale, nonché l'articolo 1, c. 1, lett. e), che inserisce nel medesimo d.P.R. l'articolo 6-bis volto a stabilire la gratuità di tutti gli incarichi presso gli istituti della rete scientifica (incarichi i quali, come si è visto, cessano in ogni caso al momento del collocamento in quiescenza dei nominati).

3. Attuative della sentenza in questione appaiono, invece, le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2), lett. b), n. 1) e 2), relative alle nomine degli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale, dei direttori degli istituti della rete scientifica e dei componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica dei medesimi istituti. A riguardo è previsto che tali nomine avvengano tutte, indistintamente, da parte del Ministro della cultura sulla base di una terna di nomi a tutela dell'autonomia scientifica degli istituti. Si tratta esattamente delle nomine che il T.A.R. del Lazio aveva ritenuto essere disciplinate in modo illegittimo in quanto attribuite direttamente al Ministro della cultura, in contrasto con il canone dell'autonomia scientifica sancita dall'articolo 33 Cost. La soluzione individuata, sotto diversi aspetti, sembrerebbe idonea a dare attuazione al giudicato del giudice amministrativo. In primo luogo, la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nel parere della del 16 settembre 2005 in precedenza richiamato, aveva già allora ritenuto che *“il criterio della nomina sulla base di una “rosa di nomi” è un valido correttivo della piena disponibilità del Ministro”* e che *“occorreva uno sforzo ulteriore, inteso a rendere pienamente effettivo il criterio della rosa di nomi quale unico sistema individuato per garantire l'autonomia della ricerca scientifica”*. Inoltre, gli stessi ricorrenti al T.A.R. del Lazio censuravano proprio la mancanza di estensione del suddetto meccanismo di designazione –

scelta del ministro nell'ambito di una rosa di nomi - a tutti gli esperti componenti del consiglio di amministrazione della Giunta e a tutti i componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli istituti nonché ai direttori di questi ultimi; lo schema di regolamento ora in esame prevede, appunto, tale estensione. Va, altresì, tenuto conto di come la Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 145 del 1985 richiamata nella stessa pronuncia del T.A.R. del Lazio, abbia riconosciuto al legislatore margini di discrezionalità in sede di attuazione dell'articolo 33, comma sesto, Cost., che riconosce alle istituzioni di alta cultura *“il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”*. La stessa sentenza del T.A.R. del Lazio, in un passaggio, censura la possibilità per il Ministro di effettuare la nomina dei quattro esperti nel consiglio di amministrazione della Giunta e degli altri componenti degli organi collegiali direttamente *“senza neppure ricorre ad una terna di candidati”*, ossia prefigurando una soluzione congruente con quella stabilita dallo schema di regolamento in esame. Tuttavia, in un passaggio successivo la medesima sentenza definisce sicuramente illegittime le norme censurate nella parte in cui attribuiscono direttamente al Ministro la competenza ad effettuare la nomina *“senza che detta nomina avvenga sulla base di un meccanismo di designazione che veda direttamente coinvolto nella scelta il consiglio accademico sulla base di una proposta che provenga direttamente dal Ministro (ad esempio proponendo quest'ultimo una “short list di aspiranti tra i quali individuare il nominato)”*. Il meccanismo di nomina delineato dall'Amministrazione con lo schema di regolamento in esame, pur prevedendo il coinvolgimento del consiglio accademico, inverte, come evidenziato, i ruoli rispetto al modello indicato nel passaggio della sentenza da ultimo citato, mantenendo al Ministro il potere di nomina e assegnando al *“consiglio accademico”* (*rectius*, agli specifici organi statutari indicati nello schema regolamentare, che non hanno comunque natura di consiglio accademico) un potere di designazione; lo schema di regolamento, infatti, - pur aggiungendo opportune forme di trasparenza con la previsione della  presentazione di manifestazioni di interesse - ripropone,

per il resto, la procedura di nomina prevista dall'abrogando articolo 4 del d.P.R. n. 255 del 2005 (che tale articolo prevedeva per la nomina di soli due esperti del consiglio di amministrazione della Giunta storica e di soli due componenti del consiglio direttivo e di consulenza scientifica degli Istituti).

In relazione a tali premesse, questa Sezione, pur ritenendo che la soluzione proposta dall'Amministrazione appaia complessivamente coerente con le finalità di salvaguardia dell'autonomia delle istituzioni di alta cultura divise dall'articolo 33, comma sesto, Cost., che riconosce alle istituzioni di alta cultura *“il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”*, e meriti un positivo apprezzamento, non può che rilevare come la stessa sentenza del T.A.R. del Lazio alla quale si intende prestare ottemperanza sembri offrire al suo interno, nei diversi passaggi motivazionali che si sono citati, indicazioni fra loro apparentemente divergenti – delle quali è incerto il carattere cogente o meramente esemplificativo – e non si presti, quindi, ad interpretazioni univoche. In questo contesto la Sezione ritiene di non potersi esprimere ulteriormente sull'interpretazione della sentenza e sulle modalità di corretta ottemperanza, in quanto l'articolo 113, comma 1, del codice del processo amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) riserva tali competenze *“al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta”*, e quindi nel caso di specie allo stesso T.A.R. del Lazio, che deve essere considerato come il giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e che può anche essere adito, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, c.p.a *“al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell'ottemperanza”*.

Va, infine, rilevato come le disposizioni transitorie di cui all'articolo 3 dello schema di regolamento siano volte ad evitare il ripetersi della simultanea decadenza di tutti i componenti della giunta centrale e degli istituti storici, circostanza definita *“effetto ghigliottina”* e censurata dal T.A.R. del Lazio.

4. L'unica nomina che continua ad essere effettuata direttamente dal Ministro della cultura se



individuata è quella del Presidente della Giunta storica nazionale. L'analisi tecnico-normativa chiarisce come non si intervenga sulle modalità di nomina del Presidente *“non essendo stato messo in discussione dalla sentenza il potere della sua nomina da parte dell'organo politico. Ciò anche in considerazione delle diverse funzioni connesse al ruolo di vertice della Giunta storica che, accanto ad attività di studio nelle discipline storiche, afferisce a funzioni di coordinamento, di promozione di iniziative e di responsabilità, in via generale, della gestione amministrativa della rete storica”*. Lo schema di regolamento, come si è visto, modificando l'art. 6 del d.P.R. n. 255, ha in effetti potenziato l'attività di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale – senza che questo fosse stato richiesto dal giudice amministrativo ma operando in autonomia una scelta in ogni caso condivisibile - incrementando il personale amministrativo ad essa preposto. Ne consegue che lo stesso Presidente, chiamato tra l'altro a presiedere il Consiglio di amministrazione, sarà maggiormente impegnato nella gestione amministrativa. Ciò detto, tale circostanza non sembra escludere la possibilità di prevedere che lo stesso Presidente della Giunta venga individuato con modalità diverse che ne rafforzino l'autonomia sul piano scientifico. La rilevanza delle competenze amministrative, di cui tra l'altro, come ricordato dalla Corte dei conti, è formalmente titolare l'intero consiglio di amministrazione, non sembrano, infatti, far venir meno – e non sembra neanche porsi in contrasto – con l'esigenza di assicurare l'autonomia scientifica della Giunta a partire dalla figura del Presidente. Vero è, come ha osservato anche il Consiglio di Stato nel ricordato parere n. 190 dell'8 febbraio 2010 che *“per il Presidente della Giunta storica nazionale non è stato mai messo in discussione il potere di nomina dell'organo politico”* e, quindi, una scelta di segno diverso può ritenersi rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione.

5. Con riferimento a singoli articoli dello schema di regolamento si osserva quanto segue.

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), è previsto che gli esperti componenti del Consiglio di amministrazione della Giunta siano nominati dal

Ministro nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione *“indicate congiuntamente dal presidente e dai direttori degli istituti della rete”*. L'utilizzo dell'avverbio “congiuntamente” appare rendere necessario che la scelta sia condivisa dal Presidente e dai direttori che, pertanto, non costituirebbero a tal fine un collegio ma opererebbero in qualità di soggetti distinti. Non risulta, peraltro, chiaro se i direttori degli istituti debbano esprimere una volontà unanime e, qualora si ritenga invece che le decisioni vadano prese a maggioranza, come ci si debba regolare qualora si determini una situazione di parità. Qualora l'Amministrazione non ritenga di considerare il Presidente e i direttori componenti di un unico collegio e di introdurre una espressa previsione in tal senso, dovrebbe quantomeno chiarire le modalità attraverso le quali i direttori degli istituti devono partecipare all'indicazione delle terne e cosa accada qualora il Presidente e i direttori esprimano volontà non coincidenti.

Un identico problema è posto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1), ove è previsto che il direttore degli istituti è nominato dal Ministro della cultura *“nell'ambito di una terna di candidati indicata congiuntamente dal presidente e dagli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale”*. Analoghi chiarimenti sono, quindi, richiesti all'Amministrazione.

L'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 3), modifica il comma 9 dell'articolo 3 a fini di coordinamento con i commi 4 e 6, confermando, a beneficio della Domus Mazziniana e dell'Istituto per la storia del risorgimento italiano, la facoltà di derogare alle disposizioni del regolamento in esame in materia di composizione del consiglio direttivo e di consulenza scientifica, di nomina del direttore e dei consiglieri e di requisiti professionali. Opportunamente, al termine del predetto comma vengono aggiunte le parole *“fermo restando il rispetto del canone dell'autonomia scientifica degli istituti stessi”*. Al fine di chiarire maggiormente la portata di tale disposizione, volta ad assicurare la piena applicazione dell'articolo 33 della Cost. anche da parte dei predetti istituti,



l'Amministrazione è invitata a valutare la seguente riformulazione *“fermo restando il rispetto di procedure di nomina e la previsione di requisiti professionali idonei a garantire l'autonomia scientifica degli istituti stessi”*.

6. Sotto il profilo redazionale si rileva come la scelta di concentrare tutte le novelle al d.P.R. n. 255 del 2005 nell'articolo 1 dello schema di regolamento, a prescindere dalla circostanza che si tratti di sostituire o integrare articoli già presenti nel testo ovvero di introdurre nuovi articoli, renda estremamente complessa la redazione e complichino la lettura dell'articolo in questione. Si invita pertanto a valutare l'opportunità di ripartire il testo dell'articolo 1 in cinque diversi articoli in modo da limitare il contenuto di ciascun articolo dello schema in esame alla modifica di singoli articoli del regolamento vigente ovvero all'inserimento nello stesso di un singolo articolo.

Dalla lettura del testo consolidato del d.P.R. n. 255 del 2005 e dello schema di regolamento prodotto dall'Amministrazione emerge come, in più punti, si menzionino il Ministro e il Ministero per i beni e le attività culturali e, in un articolo, il Ministro per la funzione pubblica. Andrebbero, pertanto, aggiornate le denominazioni dei Ministri e del Ministero integrando il contenuto dello schema di regolamento.

Si suggerisce di riformulare l'articolo 2 nei termini seguenti: *“Art. 2 (Disposizioni finanziarie) 1. A decorrere dal 2023, agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 4), del presente regolamento, si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2554 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, entro il limite massimo di 200 mila euro annui. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'Amministrazione vi provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”*.

All'art. 1, al c. 1, lett. a), n. 1); all'art. 1, c. 1, lett. a), n.2) e all'art. 1, c. 1, lett. b), n. 1), dopo le parole *“professori universitari di prima fascia”*, vanno inserite le seguenti *“nelle dis*

Va espressamente abrogato l'articolo 9 del d.P.R. n. 55 del 2005, al fine di allineare anche formalmente il testo del d.P.R. alla cennata sentenza del T.A.R. del Lazio, che ha già giudicato illegittima e annullato la disciplina transitoria contenuta in tale articolo.

P.Q.M.

Nei termini suesposti è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE  
Daniele Cabras

IL PRESIDENTE  
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO  
Cesare Scimia